

Regione Lazio

Atti del Presidente della Regione Lazio

Decreto del Presidente della Regione Lazio 7 luglio 2021, n. T00154

Istituzione del Monumento Naturale "Monte Sammucro - Terra di Confine" in Comune di San Vittore del Lazio (FR), ai sensi dell'articolo 6 della legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29.

Oggetto: Istituzione del Monumento Naturale "Monte Sammucro - Terra di Confine" in Comune di San Vittore del Lazio (FR), ai sensi dell'articolo 6 della legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

SU PROPOSTA dell'Assessore Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale (Ambiente e Risorse Naturali, Energia, Agenda Digitale e Investimenti Verdi);

VISTI: la Costituzione della Repubblica Italiana;

- lo Statuto della Regione Lazio e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e ss.mm.ii., concernente "Disciplina del Sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza del personale regionale";
- il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta 6 settembre 2002 n. 1 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche;

VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997 n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) ss.mm.ii. e, in particolare:

- l'articolo 6, che disciplina le modalità di istituzione dei Monumenti naturali, statuendo:
 - al comma 3, che *"I monumenti naturali sono sottoposti a vincolo con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, su proposta dell'assessore competente in materia di ambiente e sulla base degli elementi di cui all'articolo 7, comma 2"*;
 - al comma 4, che *"Per la conservazione, integrità e sicurezza dei monumenti naturali, i soggetti cui è affidata la gestione adottano appositi regolamenti con i contenuti previsti dall' articolo 27"*;
- l'articolo 7, comma 2, ai sensi del quale la Regione individua le aree naturali protette utilizzando, tra gli altri, le indicazioni e le proposte deliberate dagli enti locali e gli studi effettuati dall'Agenzia Regionale per i Parchi, le cui competenze, in seguito alla soppressione, sono state prese in carico dalla Direzione regionale Ambiente e Sistemi Naturali, secondo quanto previsto dalla legge regionale n.15 del 16 novembre 2015 e dalla D.G.R. n. 30 del 02 febbraio 2016;
- l'articolo 27, che disciplina i contenuti dei regolamenti delle aree naturali protette;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 615 del 03 ottobre 2017, con cui è stata modificata la denominazione e la relativa declaratoria delle competenze della Direzione

Regionale "Ambiente e Sistemi Naturali" in Direzione Regionale "Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette" ;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1048, con cui è stato conferito al Dott. Vito Consoli l'incarico di Direttore della Direzione regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette con decorrenza dal 01 gennaio 2021;

VISTE:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale di San Vittore del Lazio (FR) n. 8 del 23/04/2018 con cui è stata proposta alla Regione Lazio l'istituzione dell'area del territorio comunale di Monte Sammucro, ed una prima perimetrazione per una estensione di circa 309 ha;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale di San Vittore del Lazio n. 29 del 04/04/2019, acquisita al protocollo regionale n. 332322 del 02/05/2019, con cui viene proposta una revisione della perimetrazione dell'area per la quale si richiede l'istituzione del Monumento Naturale;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale di San Vittore del Lazio n. 3 del 09/07/2020, acquisita al protocollo regionale n. 719326 del 14/08/2020, con cui si integra nei contenuti la citata Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 04/04/2019, confermando la perimetrazione definitiva;

PRESO ATTO che la Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette nel corso della sua istruttoria ha effettuato delle variazioni non sostanziali alla perimetrazione del proposto Monumento Naturale, necessarie per far coincidere i previsti limiti dell'area protetta con alcuni elementi territoriali (strada) ed amministrativi (limite regionale), con un ricalcolo della superficie a 308 ettari, senza alcuna variazione nelle particelle catastali incluse nella proposta comunale;

CONSIDERATO:

- che nell'area proposta come Monumento Naturale si evidenziano importanti valori naturalistici per la presenza di formazioni vegetali anche di interesse conservazionistico, in particolare di garighe termoxeriche con *Ampelodesmos mauritanicus* (habitat di interesse unionale, codice 5330) e di praterie xeriche con numerose specie di orchidee (habitat di interesse unionale prioritario, codice 6210*), oltre a formazioni forestali mesofile con notevole diversità floristica (bosco misto, faggete) ed ambienti rupestri;
- che l'area in oggetto ospita numerose specie animali, molte delle quali di interesse unionale, sia legate alle piccole raccolte d'acqua create per fini agricoli (quali Raganella italiana *Hyla intermedia* e Tritone italiano *Lissotriton italicus*) sia specie che utilizzano i pascoli come aree di alimentazione, tra cui numerose specie di uccelli di interesse conservazionistico, quali averle piccola *Lanius collurio* e capirossa *Lanius*

senator, Pecchiaiolo *Pernis apivorus*, Nibbio bruno *Milvus migrans*, Biancone *Circaetus gallicus* e Falco cuculo *Falco vespertinus*;

- inoltre, che sono testimoniati nel sito valori archeologici risalenti ad epoca Sannita e storici quali attestazioni della cosiddetta "Linea Gustav" risalenti alla II^a Guerra Mondiale;

PRESO ATTO della volontà dell'amministrazione comunale di San Vittore del Lazio di valorizzare e promuovere l'area oggetto di interesse;

CONSIDERATO che la Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette, nell'ambito delle sue attività tecnico-operative inerenti alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio geologico regionale e la tutela della geodiversità del Lazio, ha effettuato analisi e studi puntuali sull'area proposta come Monumento Naturale;

VISTA la Determinazione n. G13939 del 23/11/2020 che dichiara conclusa l'istruttoria tecnica di competenza della Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette, indicando l'area del Monte Sammucro in Comune di San Vittore del Lazio (FR) idonea all'istituzione di un Monumento Naturale;

RITENUTO:

- che per garantire la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale presente nell'area, sia necessario intraprendere azioni di conservazione e di tutela;
- che in considerazione delle caratteristiche naturalistico-ambientali dell'area sia opportuno istituire un Monumento Naturale, ai sensi dell'articolo 6 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii, affidandone la gestione al comune di San Vittore del Lazio (FR), che vi provvederà con le proprie strutture tecnico-amministrative avvalendosi eventualmente, in mancanza delle appropriate figure professionali per gli aspetti tecnico-naturalistici, del supporto delle strutture regionali competenti in materia di Aree naturali protette;

PRESO ATTO:

- che la Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette, con nota prot. n. 299713 del 7/04/2021, ha richiesto al Comune di San Vittore del Lazio, alla Provincia di Frosinone e alla XV Comunità Montana Valle del Liri la pubblicazione sui rispettivi Albi Pretori dell'avviso per l'avvio del procedimento di istituzione del Monumento Naturale "Monte Sammucro - Terra di Confine" e della relativa proposta di Decreto istitutivo;
- della trasmissione delle relata di pubblicazione dell'avvio del procedimento di istituzione del Monumento Naturale e della proposta di Decreto sui rispettivi Albi Pretori del Comune di San Vittore del Lazio (nota acquisita al protocollo regionale n. 379496 del 28.04.2021), della XV Comunità Montana Valle del Liri (nota prot. n. 1173 del 9.04.2021 acquisita al protocollo regionale n. 317503 del 9.04.2021) e della

Provincia di Frosinone (nota prot. n. 14382 del 30.04.2021 acquisita al protocollo regionale n. 387893 del 30.04.2021), con le quali si comunica l'avvenuta pubblicazione e l'assenza di osservazioni in merito;

- che all'indirizzo della Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette non sono pervenute osservazioni relativamente alla proposta istitutiva in oggetto;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00033 del 12.03.2021 concernente "XI legislatura. Modifica dei componenti della Giunta Regionale di cui al decreto n. T00031/2021. Rimodulazione delle deleghe";

RITENUTO di procedere alla nuova numerazione della proposta del Decreto istitutivo a seguito delle modifiche dei componenti della Giunta Regionale di cui al sopracitato D.P. n. T00033 del 12.03.2021, essendo rimasti invariati il testo della proposta del presente Decreto istitutivo e i relativi allegati oggetto di pubblicazione;

VISTO il parere favorevole della competente Commissione Consiliare VIII Agricoltura e Ambiente, espresso nella seduta n. 70 del 18/06/2021;

RITENUTO di procedere all'istituzione del Monumento Naturale "Monte Sammucro - Terra di Confine", nel territorio del Comune di San Vittore del Lazio in Provincia di Frosinone per la comprovata importanza naturalistica, geologica, storica e paesaggistica;

DECRETA

1. **DI ISTITUIRE**, ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 6 ottobre 1997 n. 29 e ss.mm.ii., il Monumento Naturale "Monte Sammucro - Terra di Confine", nel territorio del Comune di San Vittore del Lazio in Provincia di Frosinone, di estensione complessiva pari a 308 ha, individuato nella cartografia allegata al presente Decreto come parte integrante e sostanziale (Allegati A e B).
2. **DI APPLICARE**, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 4 della Legge Regionale 6 ottobre 1997 n. 29 e ss.mm.ii., all'interno del Monumento Naturale "Monte Sammucro - Terra di Confine", le misure di salvaguardia dell'art. 8 della stessa legge per le zone A, ad esclusione delle disposizioni contenute nel medesimo art. 8, comma 3, lettera e), nonché quanto disposto dall'art. 27, commi 2, 3 e 4, ivi compreso il divieto dell'esercizio dell'attività venatoria in tutte le sue forme;
3. **DI APPLICARE** altresì nel Monumento Naturale quanto disposto dagli artt. 28 e 31, commi 1 della Legge Regionale 6 ottobre 1997 n. 29 e ss.mm.ii.;
4. **DI PREVEDERE** che per quanto riguarda le attività consentite all'interno del Monumento Naturale, quali il rilascio di concessioni ed autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere di qualsiasi natura o comunque lo svolgimento di attività potenzialmente dannose per l'ambiente sia sottoposto a preventivo nulla osta di cui

all'articolo 28 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii. da parte dell'Ente gestore; a tale scopo l'Ente Gestore, in mancanza delle appropriate figure professionali per gli aspetti tecnico-naturalistici, può eventualmente avvalersi del supporto delle strutture regionali competenti in materia di Aree Naturali Protette;

5. **DI GARANTIRE**, nella gestione delle superfici forestali, ai fini della loro conservazione, sviluppo e stabilità ecologica, il rispetto di criteri di eco-sostenibilità e di selvicoltura naturalistica;

6. **DI AFFIDARE** la gestione del Monumento Naturale "Monte Sammucro - Terra di Confine" al Comune di San Vittore del Lazio, che provvederà all'adozione del Regolamento di cui all'articolo 27 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii., nonché all'apposizione delle tabelle perimetrali;

7. **DI AFFIDARE** all'Ente di Gestione la promozione e la realizzazione di interventi educativi e di valorizzazione del Monumento Naturale al fine di favorire la percezione dei valori del paesaggio naturale e culturale conservato e della geodiversità attraverso la fruizione consapevole del sistema costituito dagli elementi del paesaggio rurale, naturale, storico e geologico da parte della cittadinanza;

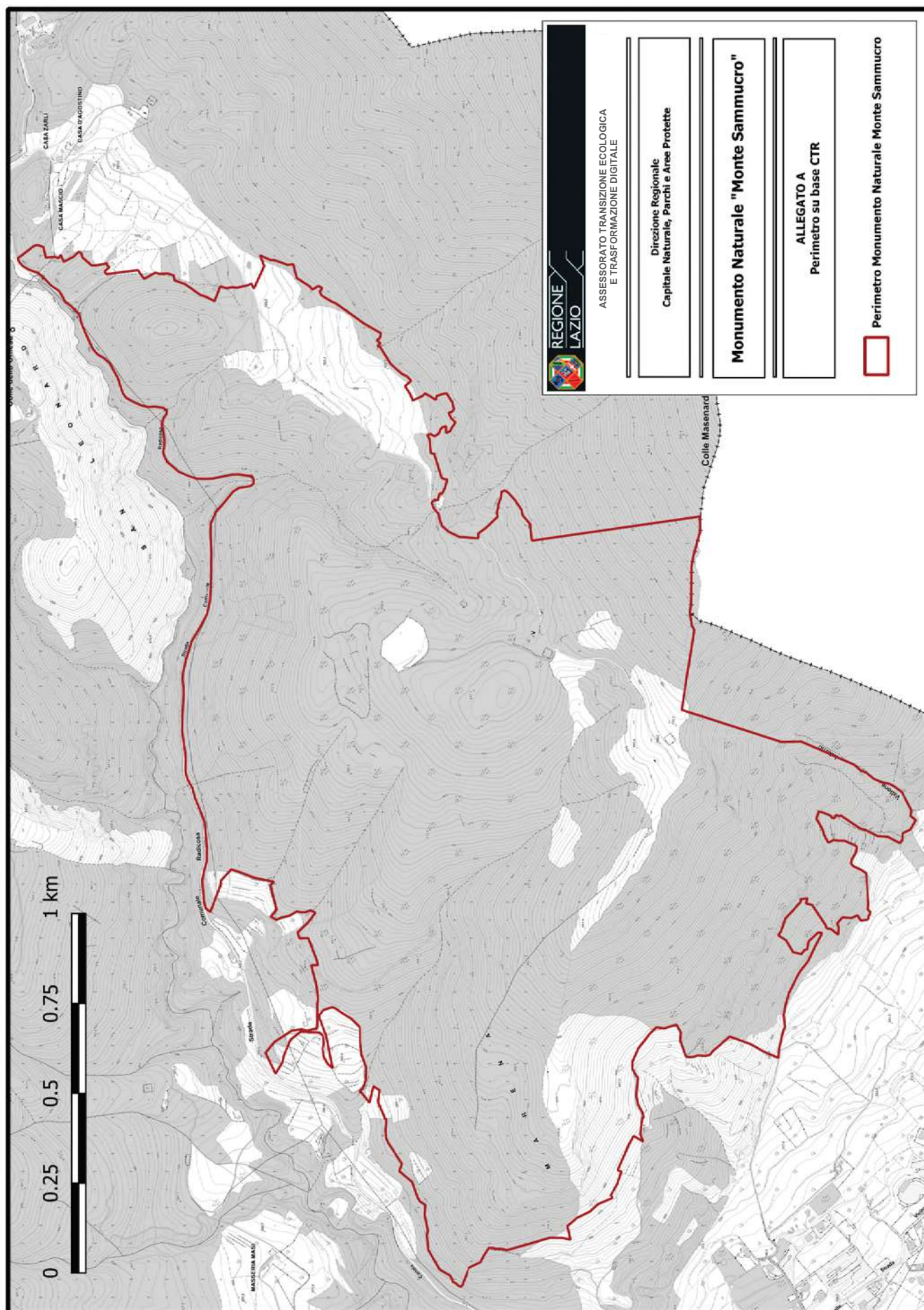
8. **DI AFFIDARE** all'Ente di Gestione la notifica del presente decreto ai proprietari, possessori o detentori a qualunque titolo, dei terreni interessati dall'istituzione del Monumento Naturale "Monte Sammucro - Terra di Confine", nonché la relativa trascrizione del vincolo nei registri immobiliari, provvedendo ove necessario al frazionamento delle particelle catastali.

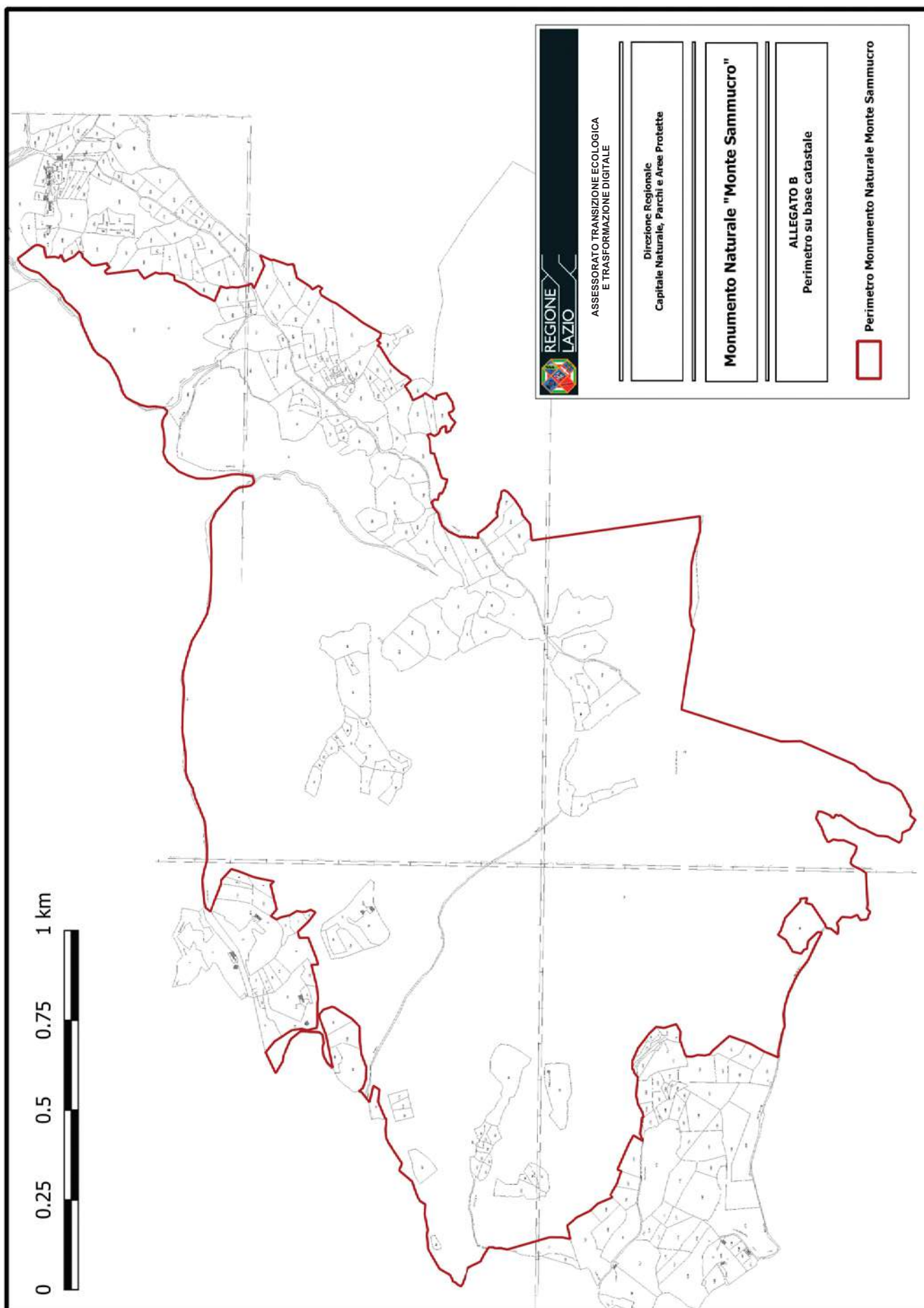
Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale.

Il Presidente

Nicola Zingaretti





Particelle marginali interamente comprese nel perimetro del Monumento Naturale	
particella	foglio
328	2
300	2
299	2
287	2
430	2
344	2
298	2
429	2
293	2
294	2
282	2
271	2
387	2
270	2
269	2
345	2
262	2
253	2
242	2
304	2
80	5
145	5
144	5
143	5
206	5
195	5
254	5
50	5